

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE EX ARTICOLO 27-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SS. MM.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto 29); esso adegua, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge e di statuto che lo disciplinano, l'ordinamento interno dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi al principio della separazione tra le attività di indirizzo e controllo, demandate agli organi di governo dell'ente, e quella di attuazione e gestione, di competenza esclusiva del Direttore e della struttura operativa ad esso facente capo.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **attività di indirizzo**, quella estrinsecantesi in atti di pianificazione, programmazione e direzione dell'attività dell'Ente parco, la quale deve essere improntata a criteri di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, e deve essere rivolta alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano per il parco e dal Piano Pluriennale Economico e Sociale nel pieno rispetto della legge quadro in materia di aree naturali protette e del decreto istitutivo del Parco;
 - b) **attività di controllo**, quella diretta a verificare modi e tempi di svolgimento dell'azione amministrativa, la rispondenza dei risultati di detta azione agli obiettivi di cui alla precedente lettera a), e il grado di realizzazione dei medesimi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché la conformità dell'azione stessa ai sopra richiamati criteri di imparzialità e buon andamento;
 - c) **attività di gestione**, quella rivolta a tradurre in programmi operativi le scelte effettuate a livello di indirizzo, attraverso l'esercizio in via esclusiva di poteri amministrativi ovvero l'emanazione di atti di diritto comune, e avendo a disposizione le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate dagli organi di governo dell'ente; è attività di gestione anche quella di mera esecuzione di precisi obblighi imposti da norme dell'ordinamento giuridico generale.

Art. 2

Organi di governo dell'ente

1. Sono organi di governo dell'Ente parco:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) la Giunta esecutiva;
 - c) il Presidente.
2. Tra gli organi di cui al comma 1 si ripartiscono, secondo le indicazioni della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e ss. mm. (di seguito, legge 394), dello statuto dell'Ente parco, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, prot. DEC/SCN/12289, del 7 agosto 1998, e del presente regolamento, i compiti afferenti alle attività di indirizzo e di controllo, come delineate al precedente articolo 1.

Art. 3

Competenza del Consiglio direttivo

1. Oltre alle funzioni ad esso assegnate dalla legge e dallo statuto, il Consiglio direttivo:
 - a) adotta gli atti di indirizzo dell'attività di tutela naturalistica, ambientale e del territorio compreso all'interno del Parco, che le leggi e i regolamenti demandano all'organismo di gestione dell'area naturale protetta;
 - b) ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 1990, "Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi", nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con cui sarà affidata all'Ente parco la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadono all'interno del Parco, esprime parere vincolante sui programmi e sugli interventi da realizzarsi nelle riserve naturali medesime, nonché sulle concessioni d'uso a favore di terzi di terreni demaniali e loro pertinenze;
 - c) approva il piano annuale di gestione di cui al successivo articolo 5, e gli eventuali aggiornamenti;
 - d) autorizza il Direttore o il Presidente, secondo le rispettive competenze, ad esprimere il consenso dell'amministrazione ai fini della conclusione di accordi di programma o di altri atti di programmazione negoziata, comunque denominati, posti in essere con soggetti pubblici o privati;

- e) autorizza il Direttore o il Presidente, secondo le rispettive competenze, a sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di obiettivi comunque rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente parco;
- f) approva, contestualmente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante, il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno di riferimento;
- g) delibera l'alienazione, o la permuta, di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente parco;
- h) formula il programma di cui all'articolo 15, comma 7, della legge 394, fissando opportune priorità in materia di acquisto, anche mediante espropriazione e salvo indennizzo, o locazione di beni immobili compresi nel Parco, di indennizzi per vincoli nascenti dal Piano per il parco o per danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno del Parco;
- i) decide di esercitare il diritto di prelazione e, eventualmente, il diritto di riscatto di cui all'articolo 15 sopra citato;
- j) autorizza il Direttore a stipulare con i soggetti proprietari contratti di comodato o di concessione in uso di beni immobili necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente parco;
- k) delibera l'accettazione dei lasciti, delle donazioni e delle erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modifiche e integrazioni;
- l) delibera l'accensione di mutui e prestiti per la realizzazione di specifici progetti dell'ente;
- m) delibera uno schema di convenzione quadro per la concessione dell'uso del nome e dell'emblema dell'ente a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco;
- n) definisce i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, che non siano già previsti dal Piano pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 14 della legge 394;
- o) determina l'ammontare di canoni e corrispettivi delle concessioni previste dalla legge, dei diritti d'ingresso a musei e centri visita, dei diritti di privativa e delle attività commerciali e promozionali dell'Ente parco;

- p) fissa, ai sensi del successivo articolo 6, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, delegando la Giunta esecutiva ad adottare il relativo regolamento;
- q) stabilisce la consistenza e le variazioni della dotazione organica e adotta il programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche e integrazioni, assumendo le determinazioni necessarie a dare attuazione ai principi di contenimento della spesa previsti dalla norma citata;
- r) dispone l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale tecnico e di manodopera del settore agricolo-forestale, ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 394;
- s) assume nei confronti del Direttore le misure sanzionatorie o premianti proposte dal Presidente ai sensi del successivo articolo 7;
- t) provvede alla nomina delle Commissioni consiliari e del Comitato nulla osta;
- u) fissa periodicamente le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività del Coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo forestale dello Stato delineata dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1997;
- v) assume gli atti, richiamati dall'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, da cui derivino impegni di spesa che superano i limiti consentiti dagli stanziamenti del corrente bilancio di previsione, esclusi quelli relativi a lavori inseriti nell'elenco annuale di cui alla precedente lettera f), ovvero a spese per canoni di locazione e affitti e per la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e ricorrente;
- w) autorizza l'istituzione del servizio di cassa interno;
- x) autorizza, entro limiti prestabiliti, la costituzione di fondi in favore di funzionari delegati; qualora l'apertura di credito a favore del funzionario delegato venga disposta nel quadro di un accordo concluso con altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, l'autorizzazione è data dall'organo competente ad approvare l'accordo;
- y) con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero dell'ambiente, fissa, per ciascuna specie di spesa relativa a forniture e servizi indicata all'articolo 68 del decreto 696/79, i limiti di somma entro cui tali forniture e servizi possono essere eseguiti in economia; analogamente provvede in materia di lavori ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

- z) procede in sede di autotutela all'annullamento per motivi di legittimità degli atti posti in essere dai diversi organi dell'ente;
 - aa) risolve eventuali conflitti di competenza insorti tra organi dell'ente;
 - bb) verifica periodicamente, sulla base delle relazioni presentate dagli altri organi dell'ente, lo stato di attuazione dei programmi, impartendo le conseguenti direttive sul punto;
 - cc) può delegare alla Giunta esecutiva l'esercizio di funzioni ad esso riservate.
2. Le deliberazioni del Consiglio hanno il valore di direttive, la cui attuazione concreta è demandata all'organo burocratico dell'ente; esse si limitano ad attestare la copertura finanziaria degli interventi che vanno ad attivare, salva la competenza del Direttore in ordine all'assunzione del relativo impegno di spesa e ad ogni altro adempimento esecutivo.

Art. 4

Competenza della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio direttivo, al quale riferisce annualmente sulla propria attività.
2. In particolare, la Giunta esecutiva:
 - a) adotta il piano annuale di gestione di cui al successivo articolo 5;
 - b) adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, lo schema di programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 109/94, ovvero il suo aggiornamento annuale, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000;
 - c) approva ciascuno dei tre livelli, preliminare, definitivo ed esecutivo, in cui si articolano i progetti delle opere e lavori pubblici posti a base di gare di appalto o concessione, ovvero di convenzioni di avvalimento concluse con altri enti pubblici ed aventi per oggetto l'esecuzione delle opere o dei lavori predetti, nonché i progetti di servizi e forniture appaltati dall'Ente parco;
 - d) approva le perizie suppletive e di variante, la cui approvazione non sia demandata al responsabile del procedimento dall'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, nonché le varianti ai progetti di servizi e forniture ammesse in sede di indizione della gara;
 - e) approva gli accordi bonari conclusi in materia di lavori pubblici ovvero di cessione volontaria delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità;
 - f) sulla base della programmazione triennale del fabbisogno adottata dal Consiglio direttivo, delibera le modalità e i tempi di reclutamento del personale dell'ente,

- compreso il ricorso a forme flessibili di assunzione e di impiego, ai sensi dell'articolo 36 del decreto 29;
- g) dispone l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale tecnico e di manodopera del settore agricolo-forestale, ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 394;
 - h) dispone il conferimento ad esperti di provata competenza degli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto 29;
 - i) adotta gli altri atti di programmazione in materia di personale, assicurando la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto;
 - j) provvede alla nomina dei componenti di commissioni di gara e di concorso, nonché di altre commissioni o comitati, compresi i collegi arbitrali, in cui sia richiesta la presenza di rappresentanti dell'amministrazione. La nomina dei componenti di commissioni di gara è riservata al Direttore nei casi in cui essi siano scelti tra i dipendenti di ruolo dell'ente;
 - k) esercita le funzioni ad essa eventualmente delegate dal Consiglio direttivo;
 - l) adotta in via d'urgenza, e salva ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva, gli atti di competenza del Consiglio medesimo, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), t), u) v), w), x), y), aa), laddove il conflitto di competenza la riguardi direttamente, bb) e cc).
3. Alle deliberazioni della Giunta si applica la disposizione di cui al comma 2 del precedente articolo 3, in quanto compatibile con il tipo di atto assunto.

Art. 5

Piano annuale di gestione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta esecutiva, su proposta del Direttore per la parte concernente la pianificazione operativa, adotta un piano di gestione che, sulla base degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio direttivo, degli atti di programmazione allegati a tale bilancio, e della relazione di accompagnamento del Presidente, individua gli obiettivi di gestione per l'anno entrante, assegnando le risorse strumentali e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e fissando le opportune priorità.
2. Il documento, redatto secondo le direttive delle circolari del Ministero dell'ambiente accanto alla pianificazione strategica degli obiettivi di cui al comma 1, ne descrive

anche la pianificazione operativa, fissando tempi e modi di realizzazione degli interventi, ed individuandone i responsabili.

3. Il piano può essere aggiornato nel corso dell'anno in caso di acquisizione di risorse finanziarie non preventivate, che consentono la realizzazione di nuovi interventi, ovvero di disposizioni legislative sopravvenute, che impongono una revisione delle priorità fissate; per l'aggiornamento del piano si segue la medesima procedura fissata per la sua adozione.
4. Il piano, previa approvazione del Consiglio direttivo, è inviato al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6

Criteri direttivi in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Giunta esecutiva, di concerto con il Direttore e sentite le organizzazioni sindacali di categoria, è delegata ad adottare un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che si ispiri ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) articolazione della struttura operativa dell'Ente parco in aree distinte, dotate di competenze separate, funzionali alla realizzazione dei compiti e dei programmi di attività dell'ente, con possibilità di revisione periodica di detta articolazione nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 - b) individuazione, per ciascuna di tali aree, di un soggetto responsabile, cui competono funzioni di coordinamento dell'attività dell'area e di gestione delle risorse umane ad essa destinate, nel rispetto dei superiori poteri di organizzazione spettanti al Direttore;
 - c) possibilità di conferire ai responsabili di area, con atto scritto e motivato del Direttore, specifiche funzioni caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, che possono giungere sino alla emanazione di atti aventi efficacia esterna e che comportano l'attribuzione di una indennità di posizione ai sensi degli articoli 17 e 18 del Contratto collettivo nazionale di comparto;
 - d) ampia flessibilità nella utilizzazione del personale, la quale deve essere svincolata dalle vecchie rigidità e coerente con la nuova classificazione professionale prevista dai contratti collettivi;

- e) collegamento per omogeneità di funzioni dell'attività degli uffici appartenenti alla medesima area, e collegamento tra le diverse aree dell'ente assicurato dall'azione di coordinamento svolta dal Direttore;
 - f) garanzia di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la creazione di un apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico;
 - g) responsabilizzazione dei dipendenti coinvolti nell'attività dell'area di appartenenza, ciascuno secondo la propria qualificazione e grado di autonomia gestionale;
 - h) individuazione delle diverse unità organizzative cui affidare la responsabilità dei relativi procedimenti di competenza dell'Ente parco, con attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
2. Sullo schema di regolamento esprime parere motivato una Commissione consiliare appositamente nominata; trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere senza che questo sia intervenuto, la Giunta esecutiva è autorizzata a deliberare l'adozione del regolamento.
 3. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente dell'Ente parco.

Art. 7

Competenza del Presidente

1. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione dell'Ente parco; egli sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
2. Il Presidente ha competenza residuale in ordine a tutti gli atti che, in base alla legge, allo statuto e al presente regolamento, non siano riservati al Consiglio direttivo o alla Giunta esecutiva; salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera l), nei casi di particolare urgenza adotta gli atti di competenza degli organi collegiali dell'ente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile successiva.
3. Il Presidente rappresenta l'elemento di raccordo tra gli organi di governo dell'ente e il Direttore, al quale impartisce le direttive necessarie a tradurre in atti concreti gli indirizzi degli organi predetti, controllandone l'operato.
4. Gli atti di competenza del Presidente assumono il nome di "decreti".
5. Oltre alle funzioni a lui assegnate dalle disposizioni della legge 394 e dello statuto, in quanto non derogate dal presente regolamento, il Presidente:
 - a) sottoscrive gli accordi di programma e gli altri atti di programmazione negoziata approvati dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera d);

- b) sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che non presentino aspetti di natura gestionale, ma si risolvano in semplici dichiarazioni programmatiche e d'intenti da parte dei soggetti, pubblici o privati, aderenti all'accordo;
- c) emana i regolamenti deliberati dal Consiglio direttivo;
- d) redige le relazioni di accompagnamento ai bilanci preventivo e consuntivo;
- e) propone al Consiglio direttivo la misura della retribuzione di risultato da corrispondere al Direttore, avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione associato, cui l'Ente parco ha aderito;
- f) propone al Consiglio direttivo ed eventualmente al Ministero dell'ambiente, secondo le relative competenze, le misure più opportune da adottarsi nei confronti del Direttore in caso di inosservanza delle direttive impartite, di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, relazionando sul punto al Consiglio direttivo;
- g) inoltra alla Procura regionale della Corte dei conti le denunce in ordine ad eventuali fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni. Se i fatti in questione siano imputabili al Presidente la denuncia è inoltrata dal Consiglio direttivo;
- h) attribuisce le mansioni di direttore nei casi previsti dall'articolo 56 del decreto 29;
- i) attribuisce eventualmente poteri di sorveglianza ai dipendenti dell'Ente parco, ai sensi dell'articolo 21 della legge 394;
- j) fa parte della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva a livello di ente, con facoltà di delega;
- k) esercita tutti i poteri ed assume tutti gli obblighi di natura non tipicamente gestionale che le leggi attribuiscono al legale rappresentante di un ente pubblico;
- l) relaziona periodicamente al Consiglio direttivo sull'andamento dell'ente e sul grado di realizzazione degli obiettivi.

Art. 8

Direttore

1. Il Direttore è il responsabile burocratico di vertice dell'Ente parco.
2. In tale sua qualità, al Direttore spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e degli atti di diritto comune che impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi tra quelli che la legge, lo statuto e il presente regolamento riservano espressamente agli organi di governo dell'ente.

3. In particolare, è compito del Direttore di dare attuazione ai programmi definiti con gli atti di indirizzo indicati nei precedenti articoli del presente regolamento; a tal fine, il Direttore:
 - a) formula in tempo utile alla Giunta esecutiva una proposta concernente la parte più propriamente operativa del Piano annuale di gestione di cui al precedente articolo 5;
 - b) più in generale, formula proposte di deliberazione ed esprime pareri, a lui richiesti dal Presidente, nelle materie di sua competenza.
4. Gli atti di competenza del Direttore assumono il nome di "determinazioni".
5. Le determinazioni che importano l'assunzione di impegni di spesa acquistano efficacia con l'apposizione del visto di registrazione dell'impegno da parte dell'Ufficio ragioneria; tali determinazioni vanno comunicate per conoscenza al Presidente.
6. Le determinazioni del Direttore, con la sola esclusione di quelle la cui pubblicazione potrebbe ledere il diritto alla riservatezza di terzi, vanno pubblicate all'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi a titolo di pubblicità-notizia.

Art. 9

Competenze in materia organizzativa

1. Spetta al Direttore la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali dettati in materia dagli organi di governo dell'ente.
2. Il Direttore, in particolare:
 - a) adotta, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali di categoria, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, gli atti relativi all'organizzazione e all'articolazione interna degli uffici sottoposti alla sua direzione, assicurando il coordinamento tra di essi;
 - b) definisce i criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, provvedendo alla loro distribuzione tra gli uffici, salva l'informazione successiva alle organizzazioni sindacali di categoria in ordine a tale distribuzione;
 - c) fa parte della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di ente;
 - d) definisce, previo esame con le organizzazioni sindacali, l'articolazione dell'orario di lavoro, il quale deve essere improntato a criteri di flessibilità e funzionale all'orario

- di servizio ed eventualmente all'orario di apertura al pubblico degli uffici, che, a loro volta, devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza;
- e) è "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e ss. mm., e, in tale sua qualità, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali;
 - f) adotta tutti gli atti che specifiche norme di legge o di regolamento demandano alla competenza del datore di lavoro;
 - g) è titolare del trattamento dei dati personali ai fini e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nomina il relativo responsabile;
 - h) nomina l'ufficiale rogante;
 - i) nomina il cassiere, l'economo e il consegnatario dei beni dell'ente;
 - j) in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare ai funzionari la firma di tutti o di alcuni degli atti di sua competenza;
 - k) provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa responsabile previamente individuata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;
 - l) qualora abbia assegnato ad altri la responsabilità del procedimento, ne dirige, coordina e controlla l'attività, con potere sostitutivo in caso d'inerzia;
 - m) adotta, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tutte le misure inerenti alla nascita, alla gestione e alla estinzione dei rapporti di lavoro;
 - n) provvede ad applicare le sanzioni disciplinari di sua competenza ed individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
 - o) è responsabile dell'attribuzione di trattamenti economici accessori ai dipendenti, provvedendo periodicamente alla verifica della produttività degli uffici.

Art. 10

Competenze in materia di attività amministrativa

1. Spetta al Direttore l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi destinati a produrre effetti nella sfera giuridica dell'Ente parco e/o di terzi.
2. In particolare, il Direttore:
 - a) promuove la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, specie in funzione dell'affidamento a tali amministrazioni o a loro corpi od organismi della realizzazione di opere e lavori pubblici;

- b) esprime la volontà dell'Ente parco in seno alle conferenze dei servizi indette dall'ente stesso, o alle quali l'ente è stato invitato a partecipare;
- c) sulla base dei criteri generali fissati dal Piano pluriennale economico e sociale ovvero dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera n), dispone la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini a terzi per la realizzazione di iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente parco;
- d) adotta i provvedimenti di autorizzazione o di concessione, comunque denominati, di competenza dell'Ente parco;
- e) esercita i poteri inibitori e di autotutela previsti dall'articolo 29 della legge 394;
- f) irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione del Parco, denunciando all'Autorità Giudiziaria i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- g) adotta gli atti destinati a produrre certezze legali privilegiate, che non rientrino nella competenza dell'ufficiale rogante dell'ente, se nominato, nonché ogni altro atto costituente manifestazione di scienza o di giudizio, che non sia riservato ad apposite commissioni consultive o ad altri organi straordinari nominati dall'Ente parco;
- h) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, è responsabile della relativa verbalizzazione e, in tale qualità, ne sottoscrive gli atti deliberativi;
- i) esprime parere di legittimità e di regolarità contabile sugli atti deliberativi degli organi collegiali dell'ente;
- j) conclude, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- k) decide di promuovere ovvero di intervenire nei giudizi civili o penali riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'ente;
- l) decide di promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a controversie insorte in sede di esecuzione di contratti conclusi dall'Ente parco ovvero di resistere nei giudizi civili e amministrativi intentati da terzi nei confronti di atti posti in essere dall'ente medesimo;

- m) conferisce la procura alle liti e sta in giudizio in nome dell'Ente parco in tutti i procedimenti che l'ente stesso decide di attivare o nei quali decide di resistere o di intervenire.
3. Il Direttore è altresì legittimato a richiedere pareri amministrativi e tecnici al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni da detto Servizio esercitate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, ed è tenuto a rispondere ai rilievi degli organi di controllo interni ed esterni sugli atti di sua competenza.

Art. 11

Competenze in materia gestionale

1. Al Direttore compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente parco; a tal fine, oltre ai poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali di cui al precedente articolo 8, egli dispone altresì di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio ovvero di piano annuale di gestione.
2. Nell'esercizio della sua competenza gestionale, il Direttore manifesta la volontà dell'Ente parco nei rapporti di diritto comune con soggetti terzi.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, il Direttore:
 - a) assume le determinazioni a contrarre necessarie a dare attuazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente nei loro documenti di programmazione;
 - b) dispone la conclusione di qualunque tipo di contratto, ivi compresi i contratti d'opera intellettuale, in cui è prevalente la componente fiduciaria del rapporto che viene ad instaurarsi con l'Amministrazione. Per determinare la stipula di appalti di lavori non compresi nell'elenco annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), devono ricorrere le condizioni previste all'articolo 14, comma 9, della legge n.109/94;
 - c) assume di diritto la presidenza delle commissioni di gara nominate dalla Giunta esecutiva;
 - d) espleta, con l'assistenza di due testimoni, le gare ufficiose a trattativa privata indette dall'ente nei tassativi casi in cui il ricorso a tale procedura di scelta del contraente è ammesso;
 - e) approva, in qualità di organo dell'ente, i verbali di aggiudicazione provvisoria redatti dalle commissioni di gara;
 - f) stipula i contratti in qualità di rappresentante dell'ente;

- g) assume tutti gli atti attinenti alla fase di esecuzione dei contratti conclusi, ivi compresi quelli che importano la risoluzione, anche unilaterale, del rapporto negoziale prima della sua naturale scadenza;
- h) in materia di lavori pubblici, adotta tutti gli atti che la legge o il regolamento non riservano al responsabile del procedimento, salvo quanto previsto al precedente articolo 4, comma 2, lettera d);
- i) approva il certificato di collaudo di lavori, forniture e servizi;
- j) autorizza l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79;
- k) autorizza, nei casi previsti dall'articolo 145, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, l'esecuzione in economia dei lavori, compresi quelli urgenti e di somma urgenza di cui ai successivi articoli 146 e 147 del citato decreto n. 554/99;
- l) autorizza le spese da eseguirsi ad opera del servizio di cassa interno, se istituito;
- m) adotta tutti gli atti di gestione del bilancio, concernenti sia l'entrata che la spesa, fatta eccezione per quelli riservati dal presente regolamento agli organi di governo dell'ente;
- n) adotta altresì tutti gli atti di gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, fatta eccezione anche in questo caso per quelli demandati agli organi di governo.

Art. 12

Responsabilità del Direttore

1. Il Direttore è responsabile, in via esclusiva, della correttezza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione; in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, il Direttore è responsabile della loro realizzazione.
2. In relazione alla responsabilità di cui è investito, il Direttore dispone di poteri di controllo sull'attività degli uffici posti alle sue dipendenze, potendosi altresì avvalere della collaborazione del Nucleo di valutazione associato di cui al precedente articolo 7, comma 5, lettera e), al fine di impostare un efficiente controllo di gestione.
3. In attesa di un'organica disciplina a livello nazionale della posizione dei Direttori di Enti parco, si applicano in materia le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Ministeri", in quanto compatibili.

Art. 13

Valutazione del Direttore

1. Il Consiglio direttivo, d'intesa con il Nucleo di valutazione associato, disciplina con propria deliberazione la cadenza, le modalità e i criteri generali per l'attività di valutazione del Direttore.
2. La valutazione ha per oggetto, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, se attivato, e in coerenza con quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, le prestazioni del Direttore in rapporto ai risultati raggiunti, nonché i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali ed umane a lui assegnate.
3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative del Direttore tiene particolarmente conto della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione del Direttore medesimo.
4. La valutazione è effettuata in prima istanza dal Presidente, che si avvale del Nucleo di valutazione associato, ed approvata dal Consiglio direttivo, cui compete l'adozione delle misure proposte nei casi di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi; il Direttore ha diritto di partecipare al procedimento di valutazione e di accedere agli atti che lo riguardano.
5. L'esito positivo della procedura di valutazione costituisce altresì il presupposto per la corresponsione della retribuzione di risultato e del premio per la qualità della prestazione individuale; a tal fine, il Consiglio direttivo costituisce nella parte corrente del bilancio di previsione un capitolo di spesa denominato "Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del Direttore", nell'ambito del quale le risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di risultato e del premio per la qualità della prestazione individuale non devono superare quelle previste dal Contratto di cui al precedente articolo 12, comma 3.

Art. 14

Norma finale

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è prorogato al 31 marzo 2001.
2. Le norme del presente regolamento non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa del Consiglio direttivo con specifico riferimento a singole disposizioni.

3. Il presente regolamento è emanato con decreto del Presidente ed acquista efficacia il sedicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo dell'Ente parco; a norma dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto 29, entro due mesi dalla sua adozione, esso è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.